



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO**  
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

**Prot. 1974/2020**

**COMPENSI: Raccomandazione in merito all'obbligo di consegna di preventivo scritto alle Committenze. A cura delle Commissioni Pareri ed Etica**

Stimatissimi colleghi, dal 29 agosto 2017, giorno di entrata in vigore della L. 27/2012 (Art. 9, comma 4) come modificata dalla L. 124/2017, i professionisti sono obbligati a comunicare in forma scritta o digitale al proprio Committente, preliminarmente all'inizio delle prestazioni, il preventivo sommario dei corrispettivi che prevedibilmente l'attività comporterà, potendo dimostrare di aver adempiuto a tale obbligo.

Tale prescrizione era già presente nel Codice Deontologico dell'Ordine ma è stata ulteriormente rinforzata dalla previsione normativa e pertanto l'eventuale inadempienza costituisce infrazione disciplinare

Conseguentemente, il Consiglio dell'Ordine, su proposta della Commissione Pareri (già Commissione degli Esperti per la Revisione delle Parcelle Professionali), in coerenza con le raccomandazioni del C.N.I, ha deciso di NON ESPRIMERE parere di congruità su parcelle per prestazioni eseguite senza aver in precedenza comunicato al Committente il preventivo.

Si rimarca inoltre come la normativa faccia riferimento ad un compenso "pattuito" per le prestazioni, ragione per cui si raccomanda di ottenere anche, prima dell'inizio della prestazione, una conferma, in forma scritta o digitale, dell'accettazione del preventivo da parte della Committenza.

Poiché la prestazione professionale di un ingegnere è spesso articolata, complessa e difficilmente prevedibile in maniera esauriente prima del suo avvio, si raccomanda altresì di non limitarsi ad un semplice preventivo, ma di proporre alla Committenza un vero e proprio disciplinare di incarico, con esplicitate le condizioni di fornitura delle prestazioni, le prestazioni comprese e quelle escluse, i livelli di completezza e qualità richiesti e le altre condizioni contrattuali concordate, incluse le coperture assicurative e la dichiarazione in merito al possesso dei Crediti Formativi Professionali richiesti dalla legge.

Anche se la presenza del Disciplinare non esclude l'insorgere di contenziosi, ne semplifica notevolmente la gestione e la soluzione. In caso di lite, oltre a ricorrere al parere della Commissione e al Giudice, raccomandiamo ai colleghi di rivolgersi alla Mediazione (preliminare al contenzioso legale vero e proprio) o all'Arbitrato, presso la Camera Arbitrale e di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.

Grati della cortese attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti.

**Ing. Michele Luigi Coffano**

Presidente della  
Commissione Pareri

**Ing. Patrizia Giracca**

Presidente della  
Commissione Etica

**Ing. Bruno Finzi**

Presidente

%

*Legge 24 marzo 2012, n. 27 – Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate*

**4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.**

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 150, legge n. 124 del 2017)*

Milano, febbraio 2020